

Sentenza: 15 luglio 2010, n. 254

Materia: ambiente, edilizia, urbanistica

Limiti violati: art. 117 comma 2 lettera s) Costituzione; art. 88 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380; art. 65 d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 9 e 15 legge della regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009 n. 16

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 15 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela del territorio).

L'art. 9 della l.r. Friuli-Venezia Giulia n.16/2009 autorizza la Regione, a concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto di tali norme. La deroga è disposta dalla Giunta regionale.

Ma l'art. 88 del d.P.R. n. 380 del 2001 affida al Ministro delle infrastrutture e trasporti il potere di riconoscere le ragioni particolari che impediscono, in nome della salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei centri storici, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La disciplina regionale impugnata la ha come suo oggetto le costruzioni nelle zone ad alto rischio sismico e come sua ratio la tutela dell'interesse generale alla sicurezza delle persone e trascende l'urbanistica, in cui il Friuli ha potestà legislativa primaria, venendo a ricadere nella competenza regionale concorrente in materia di opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, ovvero protezione civile.

Il legislatore statale ha voluto dettare una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco sia l'alta tecnicità dei provvedimenti in questione, sia l'esigenza di una valutazione uniforme dei casi di deroga: in questo contesto tale norma costituisce espressione di un principio fondamentale, che la norma regionale viene a violare.

L'art. 15 della l.r. Friuli-Venezia Giulia n.16/2009 nello stabilire che il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi, nell'affidare al Comune il compito di definire tali ambiti territoriali, e nel prevedere la trasmissione della definizione di tali ambiti alla struttura regionale competente in materia ai fini della verifica sulla conformità, finisce per avere ad oggetto la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell'equilibrio idrogeologico di taluni territori.

Tale disposizione pertanto viola la competenza esclusiva statale in materia della tutela dell'ambiente e si pone in contrasto con l'art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, che rimette alla pianificazione di bacino l'individuazione di dette aree.